**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

**Il Giudice Unico delle Pensioni**

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A n. 270/2025**

sul ricorso iscritto al n. **69730** del registro di segreteria, depositato in data 4 dicembre 2024, proposto dal signor **C. G. U.**, nato a OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Rizzo, c.f.:RZZSVT79H06G273E; pec: salvatore.rizzo@cert.avvocatitermini.it; fax: 091.5600041) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del suddetto legale, nonché allo studio dello stesso, sito in Palermo, in via Siracusa, 10

**contro**

- L'**Inps**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (c.f. VLRFNC72E20L112A; pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale

dell'Istituto, sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

**Esaminati** gli atti ed i documenti della causa;

**Udite** nella pubblica udienza del 10 settembre 2025, le parti, come da verbale

**Ritenuto** in

**F A T T O**

**1.** Il signor C. in data 4 dicembre 2024, riassumeva innanzi a questa Corte il giudizio precedentemente istaurato presso il giudice del lavoro di Trapani per ottenere il riconoscimento alla "*prestazione dell'assegno per il trattamento di famiglia ex art. 2 co. 2 D.L. n. 69/88, determinando la decorrenza dal 01.02.2018, e comunque sicuramente dal marzo 2019 attesa la riconosciuta inabilità totale al proficuo lavoro della figlia convivente, ovvero da altra data stabilita e/o dichiarata dal Giudice*" e la condanna dell'Inps "*al pagamento ... della prestazione ancora dovuta e degli arretrati non corrisposti, nella misura prevista dalla legge, considerando la presenza di componente inabile.*"

Nel ricorso, l'istante esponeva di essere titolare della pensione di vecchiaia liquidata dalla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, categoria VOCTPS n. OMISSIS, oltre che del trattamento di reversibilità categoria SO n. OMISSIS, rappresentando, inoltre, la presenza nell'ambito del nucleo familiare di una figlia invalida, della quale era stata riconosciuta la totale e permanente incapacità lavorativa, con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore fin dal 19 marzo 2019, come attestato dal verbale della C.M.O. dell'Inps del 9 maggio 2019.

**2.** L'interessato riferiva ancora che, in data 26 gennaio 2023, aveva presentato, tramite il patronato, una domanda volta ad ottenere gli Assegni al Nucleo Familiare (A.N.F.), comprensivi di arretrati a decorrere dal 1° febbraio 2018, allegando la pertinente documentazione.

**3.** Le vicende successive alla proposizione dell'istanza venivano riportate nei termini seguenti.

L'INPS adottava il decreto negativo del 28 settembre 2023, con la seguente motivazione: "*la prestazione richiesta non è prevista per la pensione di cui lei è titolare.*"

Il pensionato, quindi, dopo aver percorso vanamente la via del ricorso gerarchico, in data 28 marzo 2024, adiva il Tribunale Civile di Trapani - Sezione Lavoro.

Il giudice del lavoro, accogliendo l'eccezione proposta dall'INPS, si pronunciava con la sentenza n.591/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024, e declinava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice contabile.

**4**.Da qui la riassunzione all'origine del presente giudizio.

**5.** L'ente previdenziale si costituiva precisando che l'Assegno Unico relativo alla figlia disabile era già stato concesso al signor C. con decorrenza dal 26 gennaio 2023.

La convenuta, inoltre, evidenziava che solo da quella data la figlia del C. era stata riconosciuta inabile a proficuo lavoro, come richiesto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n.69, convertito in legge 13 maggio 1988 n.153, mentre il verbale della C.M.O. del 19 maggio 2019 non

avrebbe integrato il requisito sanitario normativamente richiesto, con conseguente impossibilità di arretrare alla data indicata dal ricorrente la spettanza del beneficio corrispondente a quello in seguito concesso.

In conclusione, l'INPS, chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di controparte.

**6.** In esito all'udienza del 10 aprile 2025, il G.U. adottava l'ordinanza istruttoria n.45/2025, richiedendo, all'Inps, di produrre il provvedimento di concessione dell'assegno unico e, alla parte ricorrente, di trasmettere il verbale riguardante l'accertamento in capo all'interessata della qualifica di portatrice di *handicap* in situazione di gravità.

**7.** L'istante, in data il 28 aprile 2025, depositava il verbale del 9 maggio 2019, attestante lo stato del soggetto esaminato di "*Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104*"; l'ente previdenziale produceva il provvedimento di concessione dell'assegno unico a decorrere dal 26 gennaio 2023.

**8.** Infine, con memoria trasmessa il 5 maggio 2025, il ricorrente precisava che la propria pretesa aveva ad oggetto unicamente la corresponsione degli arretrati inerenti all'A.N.F.

**9.** All'udienza del 18 settembre 2025, l'avvocato Rizzo, per il ricorrente, e l'avvocato Norrito, per l'Inps, si riportavano alle rispettive precedenti difese.

La causa, quindi, era trattenuta per la decisione.

**Considerato** in

**D I R I T T O**

**1.** Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa del ricorrente agli arretrati relativi all'assegno di cui all'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n.153 (*cfr*. in merito alla sussistenza della giurisdizione contabile, *ex pluribus*, le sentenze di questa Sezione n. 670/2022 450/2023 e n. 273/2024 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).

**2.** In via pregiudiziale, d'ufficio, occorre prendere atto della tempestività della riassunzione del giudizio nei termini stabiliti dall'art. 17 c.g.c., posto che la sentenza declinatoria della giurisdizione ordinaria è stata pubblicata in data 18 ottobre 2024 e che il presente ricorso in riassunzione è stato depositato il 4 dicembre 2024.

**3.** Sul piano dell'inquadramento normativo, si rammenta che l'art. 2, comma 1, del D.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 153, ha istituito, a vantaggio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.), in sostituzione dei precedenti analoghi trattamenti in vigore, comunque denominati (quali gli assegni familiari o le quote di aggiunta di famiglia), stabilendone una misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata allo stesso decreto, aggiornata annualmente.

Assume particolare rilevanza, in relazione alla controversia in atto, l'art. 2 del citato D.L. n. 69/88, il quale fa riferimento ai nuclei familiari che comprendono, senza limiti di età, i figli "*si trovino, si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e*

*permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro."*

In seguito, è intervenuta la legge 1° aprile 2021, n. 46 (avente ad oggetto la "*Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*") improntato a un "principio universalistico" e modulato secondo un criterio di progressività, in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare.

La delega è stata attuata con il D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 che, a decorrere dal 1° marzo 2022, all'art. 1, istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio; l'art. 2, fra i beneficiari, al punto c, include i nuclei ricomprendenti i figli con disabilità a carico, senza limiti di età; ai sensi del successivo art. 10, comma 3, la nuova disciplina sostituisce quella previgente limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, a decorrere dalla data indicata del 1° marzo 2022.

**2.** Passando a trattare del merito della controversia, si evidenzia che il ricorrente gode dell'Assegno Unico, con decorrenza dal gennaio 2023, mentre rivendica il diritto al pagamento degli arretrati relativi all'A.N.F., secondo la disciplina vigente *ratione temporis*, ritenuti spettanti dal 1° febbraio 2018 o, quantomeno, dal marzo 2019.

**3.** La questione da risolvere, dunque, attiene alla data a partire dalla quale la figlia maggiorenne del ricorrente si sia trovata "*nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro*", secondo quanto richiesto dall'art. 2 del D.L. n. 69/88.

Ad avviso del giudicante, la prospettazione formulata in via subordinata dalla parte ricorrente merita condivisione.

Deve tenersi conto, infatti, del contenuto del verbale redatto, in data 9 maggio 2019 (a seguito di domanda proposta il 19 marzo 2019) dalla "*Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità*", che ha dichiarato la paziente invalida "*con TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore*" (*cfr*. l'allegato 7 al ricorso).

Il ricorrente, inoltre, in data aprile 2025, ha prodotto un ulteriore verbale, di pari data, che qualifica la propria figlia "*Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104.*"

Tali certificazioni, infatti, dimostrano che l'interessata, già a quell'epoca, pativa una riduzione dell'autonomia personale di consistenza tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, incompatibile con lo svolgimento di qualunque proficuo lavoro: ciò rende superfluo un accertamento mediante CTU del requisito sanitario, la cui sussistenza, in ragione di quanto sopra osservato, emerge evidente dagli atti di causa (*cfr*. le sentenze n. 147/2019 della sezione Calabria, n. 145/2022 della sez. Campania e n. 273/2024 di questa Sezione).

Appare dunque fondata la pretesa di parte ricorrente agli arretrati relativi all'A.N.F. a decorrere dal mese dal 19 marzo 2019 (data

dell'istanza sfociata nei verbali richiamati) fino al 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 230/2021, che istituisce l'Assegno Unico e universale per i figli a carico).

**4.** I relativi importi saranno quantificati dall'INPS, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare e al relativo reddito, in base alle tabelle vigenti *ratione temporis*.

**5.** Alla luce di quanto esposto, va riconosciuta la fondatezza della pretesa di parte ricorrente ai ratei arretrati, quantificati in relazione al reddito annuo del nucleo familiare e maggiorati di interessi e rivalutazione, da calcolarsi secondo i criteri di cui art. 167, comma 3, c.g.c. e art. 21, comma 2, delle disp. att. al c.g.c., dalle scadenze fino al soddisfo.

**6.** Tenuto conto della complessità e della specificità della questione trattata, sussistono giustificati motivi per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

- riconosce il diritto di parte ricorrente ai ratei arretrati dell'A.N.F., nella misura corrispondente alla composizione e al reddito del nucleo familiare, per il periodo intercorrente dal 19 marzo 2019 fino al 1° marzo 2022;

- condanna l'Inps al pagamento delle predette somme, incrementate degli interessi legali e della rivalutazione, da calcolarsi secondo i

criteri di cui art. 167, comma 3, c.g.c. e art. 21, comma 2, delle disp. att. al c.g.c., dalle singole scadenze fino al soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

Dispone che nei riguardi della parte privata e dei suoi congiunti venga apposta a cura della Segreteria l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003.

**Il Giudice**

**(Adriana Parlato)**

**(firmato digitalmente)**

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 settembre 2025

Pubblicata il 22 settembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C.G.U. c.f.OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 22 settembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)